

Delibera n. 20/2023

Modelli di regolazione aeroportuale. Proroga delle disposizioni di cui alla delibera n. 68/2021.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 gennaio 2023

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”;
- VISTA** la delibera n. 136/2020 del 16 luglio 2020, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 84/2018. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”;
- VISTA** la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante “*Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all’entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con la quale l’Autorità, tra l’altro:
- ha differito al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020, disponendo che alle procedure di revisione dei diritti aeroportuali avviate dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2022 si applicassero i Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, integrati con le disposizioni applicative e integrative di cui all’Allegato A alla citata delibera n. 68/2021;
 - ha previsto la possibilità, per i gestori aeroportuali che avessero attivato la procedura di consultazione per la revisione dei diritti nel corso del biennio 2021-2022, alternativamente, di (i) avviare la relativa procedura ai sensi di quanto previsto dai Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, integrati nei termini indicati, o (ii) proporre, previa motivata istanza all’Autorità, la proroga delle tariffe in vigore al momento dell’istanza stessa anche a valere

sull'annualità successiva, adempiendo agli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli utenti nella medesima delibera indicati;

- nel rilevare la necessità di analizzare gli effetti prodotti dalla delibera n. 68/2021, valutandone il grado di raggiungimento degli obiettivi, e di individuare gli eventuali correttivi da apportare, se del caso, anche alla delibera n. 136/2020, ha previsto che le misure di regolazione di cui alla delibera n. 68/2021 stessa fossero soggette alla verifica di impatto della regolazione;

VISTA la delibera n. 42/2022 del 23 marzo 2022, con cui l'Autorità, preso atto degli esiti della Verifica di impatto della regolazione, ha avviato un procedimento per la revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con la delibera n. 92/2017, come integrati dalla citata delibera n. 68/2021, fissandone il termine per la conclusione al 30 settembre 2022;

VISTA la delibera n. 80/2022 del 12 maggio 2022, con cui l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 42/2022, ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante "*Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", individuando nel 24 giugno 2022 il termine per la formulazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati, successivamente prorogato, con delibera n. 103/2022 del 16 giugno 2022, al 15 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 155/2022 del 23 settembre 2022, con cui l'Autorità, in considerazione dei contributi ricevuti in esito alla indicata consultazione e tenuto conto delle rilevanti finalità del procedimento avviato con la delibera n. 42/2022, ha prorogato al 23 dicembre 2022 il termine previsto per la conclusione dello stesso;

VISTA la nota prot. 24260/2022 dell'11 novembre 2022, con cui l'Autorità ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze di esprimere, entro il 12 dicembre 2022, il parere di competenza, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.l. 1/2012;

VISTA la delibera n. 248/2022 del 22 dicembre 2022, con cui l'Autorità, non risultando ancora pervenuti tali pareri, e considerata la necessità, nell'ambito della prevista collaborazione istituzionale, di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine previsto dalla citata delibera n. 42/2022 per la conclusione del procedimento avviato con la delibera stessa;

VISTA la delibera n. 255/2022 del 29 dicembre 2022, recante "*Modelli di regolazione aeroportuale. Proroga delle disposizioni di cui alla delibera n. 68/2021*", con la quale l'Autorità ha, tra l'altro:

- differito al 1° febbraio 2023 l'entrata in vigore dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020;

- previsto che alle procedure di revisione dei diritti aeroportuali eventualmente avviate dal 1° gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 si applicano i Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, integrati con le disposizioni applicative e integrative di cui all'Allegato A alla delibera n. 68/2021;

VISTA la delibera n. 19/2023 del 31 gennaio 2023, recante "*Procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Proroga del termine di conclusione del procedimento*", con cui l'Autorità ha ulteriormente prorogato al 24 febbraio 2023 il termine previsto dalla citata delibera n. 42/2022 per la conclusione del procedimento avviato con la delibera stessa;

RITENUTO pertanto necessario differire dal 1° febbraio 2023 al 1° marzo 2023 l'entrata in vigore dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020;

RITENUTO inoltre opportuno assicurare ai gestori che attiveranno la procedura di consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali dal 1° febbraio 2023 sino al 28 febbraio 2023 l'utilizzo dei medesimi strumenti flessibili che, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata delibera n. 255/2022, consentono sino al 31 gennaio 2023, alternativamente, di avviare la relativa procedura ai sensi di quanto previsto dai Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, integrati con le disposizioni applicative e integrative di cui all'Allegato A alla delibera n. 68/2021, ovvero di proporre la proroga delle tariffe in vigore anche a valere sull'annualità successiva;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'entrata in vigore dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020 del 16 luglio 2020, prevista a decorrere dal 1° febbraio 2023, è differita, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, al 1° marzo 2023;
2. alle procedure di revisione dei diritti aeroportuali eventualmente avviate dal 1° febbraio 2023 sino al 28 febbraio 2023 si applicano i Modelli di cui alla delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, integrati con le disposizioni applicative e integrative di cui all'Allegato A alla delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021;
3. i gestori aeroportuali che attivano la procedura di consultazione per la revisione dei diritti dal 1° febbraio 2023 sino al 28 febbraio 2023 possono, alternativamente:
 - i. avviare la relativa procedura ai sensi di quanto previsto dai Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, fermo quanto previsto dal punto 2;
 - ii. previa motivata istanza all'Autorità, proporre la proroga delle tariffe in vigore al momento dell'istanza stessa anche a valere sull'annualità successiva, adempiendo agli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli utenti, di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012,

avendo cura di fornire adeguata informazione in previsione della prima consultazione annuale utile, anche con riferimento agli eventuali meccanismi di conguaglio;

4. sulla base degli esiti della procedura di consultazione degli utenti di cui al punto 3 (ii), nel rispetto del principio di partecipazione a tutela di tutte le parti coinvolte, gli Uffici dell’Autorità provvedono, in applicazione dei principi di cui all’articolo 80 del d.l. 1/2012, ad effettuare le valutazioni di competenza e ad esprimersi in merito alle istanze di proroga presentate dai gestori aeroportuali.

Torino, 31 gennaio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)